



COMUNE DI MONTEFIASCONE

(PROVINCIA DI VITERBO)

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 23 14/03/2011)

***Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2017
Successivamente modificato con delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del
30 novembre 2020***

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi ed in generale dall'ordinamento giuridico tributario, il Comune istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva fissato dalla legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, è l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011. Il presente atto definisce le modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2018, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle attività ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Montefiascone, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione della città e a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione dei beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

CAPO II – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Articolo 3 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Montefiascone, come definite dalla normativa in materia di turismo.
2. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per fino ad un massimo di cinque (5) pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.
3. A partire dal bilancio 2018, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale da approvare prima della definizione del bilancio di previsione.

Articolo 4 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel comune di Montefiascone, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 3, situate nel territorio del Comune.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune di Montefiascone, direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato, il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Sono soggetti responsabili degli obblighi tariffari il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta ed il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi¹.
4. Qualora il pagamento del pagamento dell'imposta di soggiorno avvenisse successivamente la struttura ricettiva dovrà comunque riversare al Comune, l'imposta di soggiorno relativa secondo quanto disposto dall'articolo successivo, in base al principio di competenza e non di cassa.

Articolo 5

Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel Comune di Montefiascone è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione e dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo.
2. Il gestore della struttura ricettiva, presso il quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta².
- 2 – *bis* Gli obblighi del gestore della struttura ricettiva si applicano anche a colui che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi³.
- 2 – *ter* Il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi⁴.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune o al soggetto incaricato della riscossione dell'imposta delle somme dovute a titolo d'imposta entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun quadrimestre solare (16 maggio, 16 settembre, 16 gennaio) con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale.
4. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente ed è obbligato a effettuare in ogni caso il versamento dovuto al Comune, salvo il diritto di rivalsa sul soggetto passivo⁵.

¹ Comma così modificato dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

² Comma così modificato dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

³ Comma introdotto dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

⁴ Comma introdotto dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

⁵ Comma così modificato dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

5. Il gestore della struttura ha l'obbligo di dichiarare, nei medesimi termini di cui al precedente comma 3, utilizzando il modello tipo messo a disposizione dal Comune, il numero delle presenze rilevate nel periodo di riferimento, il periodo di permanenza, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/riduzioni di cui al successivo art. 7, l'imposta totale incassata e gli estremi del versamento effettuato. La dichiarazione è trasmessa di norma per via telematica alla struttura comunale competente che verrà indicata al gestore.
6. Il versamento di cui al comma 3 e la dichiarazione di cui al comma 5 vanno resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso gestore.
- 6 bis La dichiarazione di cui al comma 5 è un obbligo del gestore della struttura ricettiva anche nel caso in cui la suddetta dichiarazione sia effettuata per un importo pari a zero⁶.
7. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei quadrimestri, il versamento va fatto in relazione al quadrimestre in cui il soggiorno termina.
8. Qualora dopo il versamento dell'imposta si verificassero perdite per inesigibilità del credito, con il supporto d'idonea documentazione che attesta il carattere definitivo della perdita, la struttura ricettiva potrà procedere alla deduzione degli importi relativi in occasione del primo versamento utile.
9. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore ha l'obbligo di effettuare il versamento dovuto al Comune e potrà, a norma dell'art.180 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77, rivalersi sul soggetto passivo⁷.
10. Il gestore deve conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, in quanto avente natura fiscale, per almeno cinque (5) anni.
11. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto alla presentazione di una dichiarazione cumulativa a riepilogo delle presenze dichiarate e dei versamenti effettuati nell'anno di riferimento. La dichiarazione cumulativa deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Nel caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 comma 3 del presente Regolamento⁸.

Articolo 6

Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Montefiascone.
2. L'imposta è determinata secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. La misura dell'imposta è differenziata in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione delle strutture ricettive.
4. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del TUEL lett. f), per un massimo di n. 5 (cinque) pernottamenti.

⁶ Comma introdotto dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

⁷ Comma così modificato dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

⁸ Comma introdotto dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

5. Il Comune di Montefiascone comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze

Articolo 7 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni e portatori di handicap non autosufficienti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
 - e) gli ospiti del Comune di Montefiascone il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti;
 - g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) gli anziani che hanno compiuto il 70-esimo anno di età.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) e d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 8 **Attività di controllo e di accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il gestore è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa ai sensi del citato art. 5 del presente regolamento.

2. Per l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.

Articolo 9 **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 5 comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, a norma dell'art. 180 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689⁹.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 5 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui

⁹ Comma così modificato dalla delibera di Commissario di Consiglio comunale n. 3 del 30 novembre 2020

è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 20,00.

Articolo 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART.13

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.

ART.14

Entrata in vigore

1. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal sessantunesimo giorno da quello dell'entrata in vigore della delibera stessa. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.